

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3804

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FOA e LAMA

Presentata il 12 maggio 1962

Nuova disciplina delle disdette nei contratti di mezzadria, colonia ed affitto a coltivatore diretto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle regioni agrarie della mezzadria e del piccolo affitto è in atto una grande ondata di disdette che compromette seriamente l'attuazione futura del programma governativo sui problemi della mezzadria e dei contratti agrari.

L'iniziativa massiccia dei concedenti a mezzadria e in affitto viene motivata con l'esigenza di attuare trasformazioni fondiarie ed agrarie che renderebbero impossibile la permanenza sul fondo del mezzadro, del colono o dell'affittuario. Nella realtà, i concedenti si propongono di rendere inefficace l'attuazione degli enunciati programmatici del Governo attinenti «il passaggio dalle tradizionali forme di conduzione basate su vecchi rapporti contrattuali a nuove forme di conduzione diretta, che diano al proprietario coltivatore poteri idonei ad una produzione redditizia». Infatti nella generalità dei casi, i concedenti si limitano a trasformare il rapporto di lavoro, sostituendo la famiglia contadina con poche unità salariate e riducendo al minimo le attività culturali, col risultato di recare grave pregiudizio alle condizioni economiche e sociali di intere zone. Nei casi in cui il concedente presenta un piano di trasformazione fondiaria ed agraria, lo fa in gran parte con i finanziamenti pubblici, realizzando l'assurda conseguenza che i contributi della collettività servono a disdettare

i contadini, anziché a realizzare un loro più sicuro insediamento.

Con la presente proposta di legge si limita l'arbitrio della disdetta, per impedire le misure di controriforma messe in atto da numerosi concedenti e per salvaguardare la possibilità del superamento della mezzadria e del piccolo affitto mediante la loro trasformazione in proprietà contadina, associata e adeguatamente assistita.

Per non pregiudicare, nonostante il limite alle disdette, tutte le possibilità di trasformazione, bisogna assicurare ai mezzadri, ai coloni e agli affittuari, in quanto naturali candidati al possesso della terra, nell'interesse dello sviluppo economico e produttivo e in accoglimento delle esigenze sempre affermate dai lavoratori a contratto, il diritto di esercitare fin da ora la loro iniziativa nella coltivazione, nella conduzione e nella trasformazione e di assumere quindi un ruolo primario nello sviluppo economico: ed è perciò che con l'articolo 2 si chiede la loro ammissione — senza limitazione e discriminazione alcuna — a tutti i contributi e aiuti statali.

L'urgenza e l'importanza di questa proposta di legge, sono più che evidenti in quanto con la sua rapida approvazione sarà possibile impedire un'ulteriore degradazione di intere zone agrarie e dare inizio al loro rinnovamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contratti agrari, verbali o scritti, di mezzadria, colonia e di affitto a coltivatore diretto, stipulati a tempo indeterminato o determinato, si rinnovano tacitamente, salvo disdetta che da parte del concedente o locatore deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza, per uno dei seguenti motivi:

1°) se il mezzadro, colono o affittuario sia proprietario di altro fondo in cui possa trovare utile impiego la mano d'opera della propria famiglia;

2°) se il concedente o locatore intenda coltivare direttamente il fondo ed abbia i requisiti previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Ogni altro motivo di cessazione di proroga contemplato da leggi precedenti è escluso, e i procedimenti in corso e anche se seguiti da sentenza definitiva non passata in giudicato, cessano di avere efficacia.

ART. 2.

Nei contratti di cui all'articolo 1, tutte le opere di miglioramento fondiario vengono attuate in comune dai contraenti.

I contributi e mutui, previsti dalle leggi vigenti e relativi alle opere di cui al primo comma, vengono corrisposti in comune ai contraenti.

Il mezzadro, colono o affittuario ha diritto di esercitare la propria iniziativa nella coltivazione, nella conduzione e nella trasformazione del fondo condotto e, in caso di mancato accordo con il proprietario, può richiedere in proprio nome i contributi previsti dalle leggi vigenti per l'esecuzione delle opere previste ed ha in ogni caso diritto all'indennizzo pari al valore delle opere eseguite.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.